

Prime osservazioni sulla sentenza *Marcello Viola c. Italia* (n. 2) in materia di ergastolo ostativo.

di *Marina Silvia Mori* e *Valentina Alberta*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE,
MARCELLO VIOLA C. ITALIA (N. 2), RIC. N. 77633/16, 13 GIUGNO 2019

SOMMARIO. 1. La vicenda all'esame della Corte. – 2. Il quadro del diritto interno. – 3. Le difese del Governo italiano. – 4. La decisione della Corte nel solco dei precedenti giurisprudenziali e le novità della sentenza Viola. – 5. Osservazioni in materia di art. 46. – 6. Conclusioni.

1. La vicenda all'esame della Corte.

A tre anni dall'introduzione di un ricorso che, fin dalla comunicazione al Governo è stato oggetto di ampie attese e aspettative, la Corte europea ha emesso la sentenza di Camera nella procedura *Marcello Viola* contro Italia (n. 2)¹. Sono note, in particolare, le prese di posizione dei terzi intervenienti autorizzati dalla Corte: docenti di diritto pubblico e costituzionale e terzi coordinati dall'Università di Milano; *l'Altro diritto onlus*; *Prison Litigation Network*, ampiamente diffuse anche sui social media.

La vicenda, in estrema sintesi e per come rappresentata nel ricorso introduttivo, è la seguente.

Il ricorrente, nel processo relativo alla cosiddetta “prima faida di Taurianuova” veniva ritenuto responsabile di reati associativi con qualifica di promotore (e conseguente condanna a dodici anni di reclusione) dalla Corte d'Assise di Palmi. In un secondo giudizio (c.d. processo Taurus) il ricorrente era condannato all'ergastolo, sia per associazione di stampo mafioso, sia per vari fatti omicidiari contestati. In entrambi i processi l'accertamento della responsabilità si basava su dichiarazioni di collaboratori, tanto che il Viola si era dichiarato innocente ed estraneo ai fatti criminali. La pena detentiva veniva successivamente rideterminata in ergastolo con isolamento diurno per due anni e due mesi.

Il ricorrente scontava l'isolamento e per sei anni la detenzione in regime differenziato ex art. 41 bis O.P.; il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila nel 2006

¹ Il primo ricorso introdotto dal medesimo ricorrente, relativo, in particolare, alla celebrazione del giudizio interno attraverso la partecipazione in videoconferenza dell'imputato, si concludeva con una pronuncia di non violazione dell'art. 6 (ricorso 5106/04, sentenza 5.10.2006).

accoglieva il reclamo avverso l'ulteriore proroga del regime, per non essere adeguatamente motivata la persistenza di contatti con le organizzazioni criminali.

Il Viola chiedeva in due occasioni la concessione di permessi premio, entrambi rigettati dal Magistrato di Sorveglianza e dalle successive giurisdizioni per la mancanza del requisito della collaborazione (non rilevando la cessazione della sottoposizione al regime differenziato, basata su presupposti diversi e dovendosi escludere la possibilità del riconoscimento della collaborazione impossibile ovvero inesigibile ai sensi del co. 1 bis dell'art. 4 bis O.P.); otteneva invece la concessione di tutta la liberazione anticipata disponibile.

Nel marzo 2015 il ricorrente chiedeva la concessione della liberazione condizionale, che veniva rigettata sia dal Tribunale di Sorveglianza che dalla Corte di Cassazione perché, secondo il Tribunale, la condizione specifica della cessazione dei vincoli con l'organizzazione di appartenenza si doveva necessariamente esprimere attraverso una attività di collaborazione con la giustizia; in particolare, la sentenza della Suprema Corte evidenziava l'irrelevanza della dichiarazione di innocenza del ricorrente, che avrebbe potuto essere valutata solo in sede di revisione. Nei sei mesi dal rigetto della condizionale, il Viola proponeva ricorso alla Corte europea lamentando plurime violazioni:

- Violazione dell'art. 3 della Convenzione in quanto l'ergastolo ostativo sarebbe pena non comprimibile, con violazione del principio di proporzionalità e del principio di reinserimento sociale;
- Violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale in quanto la sola dichiarazione di inammissibilità dell'istanza ha impedito una vera valutazione del merito della stessa e per il mancato accesso a generiche "risultanze istruttorie" alle quali le pronunce interne avevano fatto riferimento;
- Violazione dell'art. 5 par. 4 della Convenzione perché l'ordinamento interno non garantirebbe il ricorso finalizzato alla verifica delle condizioni procedurali e sostanziali di legittimità della misura restrittiva;
- Violazione dell'art. 6 par. 2 in materia di presunzione di innocenza e del principio del *nemo tenetur se detegere* anche in fase esecutiva;
- Violazione dell'art. 8 intesa come coercizione alla collaborazione di chi si proclama innocente, con esposizione a grave rischio del ricorrente e dei propri familiari.

2. Il quadro del diritto interno.

Parallelamente allo sviluppo della vicenda Viola, il sistema italiano vedeva emergere alcuni spunti di revisione rispetto alla considerazione del regime dell'ergastolo ostativo cristallizzata nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, spunti valorizzati dalla Corte EDU nella decisione in commento².

² V. parr. 43, 48, 49, 50 e 132.

L'istituto dell'ergastolo ostativo – e più in generale l'ostatività c.d. di prima fascia, introdotta con legge 7 agosto 1992, n. 356 nel corpo dell'art. 4 bis O.P.³ -, la cui peculiarità consiste nella condizione essenziale della collaborazione con la giustizia per il suo superamento, è stato infatti più volte ritenuto conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tendenziale finalità rieducativa della pena. Le diverse decisioni dei giudici delle leggi che si sono susseguite⁴ hanno infatti legittimato tale meccanismo sulla base della considerazione per cui solo la scelta collaborativa è la dimostrazione della dissociazione dell'individuo dal contesto mafioso, mentre la determinazione a non collaborare, quale atto volontario e libero del detenuto, può legittimamente costituire la base di una presunzione legale della persistenza del legame criminale. L'affermazione è stata temperata dalla creazione ad opera della medesima Corte Costituzionale degli istituti della collaborazione impossibile e della collaborazione inutile (nelle decisioni 357/1994 e 68/1995, poi inseriti nel comma 1 bis dell'art. 4 bis O.P.), con i quali sono stati superati i dubbi di costituzionalità legati a situazioni peculiari ma estranee alla valutazione individuale del percorso detentivo: si tratta dei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti o delle responsabilità, operata con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia.

I primi segnali nella direzione del possibile di superamento del regime dell'ostatività sono da ricondurre ai lavori della Commissione Palazzo, incaricata nel 2013 di elaborare un progetto di riforma del sistema penale. Tra le altre proposte, la Commissione inserì quella di ipotizzare una ulteriore alternativa rispetto alla collaborazione utile e a quella inesigibile, con l'aggiunta al co. 1 bis dell'art. 4 bis O.P. della frase *“e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati”*⁵. Con tale formulazione, qualsiasi elemento idoneo a fornire elementi positivi di distacco rispetto ai gruppi criminali di provenienza sarebbe stato idoneo a superare la necessità della condotta collaborativa. Il progetto rimase nel cassetto del Ministero⁶, ma poco dopo la sua presentazione il tema venne rivalutato nell'ambito degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Il tema fu studiato e valutato nell'ambito del tavolo 16, dedicato agli automatismi e alle preclusioni in materia di accesso ai benefici penitenziari. La proposta finale del tavolo 16 prevedeva che la preclusione potesse

³ A sua volta inserito nel corpo della legge di ordinamento penitenziario da un'altra legge di conversione di decreto di urgenza (L. 12 luglio 1991, n. 203), che nella sua prima versione prevedeva una preclusione all'accesso ai benefici penitenziaria basata su di una presunzione di pericolosità, salvo l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

⁴ Corte Cost. 306/1993, 273/2001, 135/2003.

⁵ https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1392736773commissione_palazzo.pdf

⁶ Sebbene il suo contenuto venne inglobato in una proposta di legge (C3091 – XVII legislatura) che fu discussa ma respinta nel contesto della costruzione della legge delega 103 del 2017.

essere superata per i detenuti che avessero posto in essere “concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita”⁷.

La stesura finale della legge delega di riforma dell’ordinamento penitenziario, incorporata nella L. 23 giugno 2017, n. 103, ha però tolto ogni possibilità di riconsiderazione dell’istituto dell’ergastolo ostativo per via legislativa, avendo escluso dall’ambito di applicazione della riforma i *“casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque ... le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale”* (art. 1 co. 85 lett. e).

Viceversa, la via giurisdizionale per la revisione dell’istituto ha ripreso negli anni recenti un certo vigore. Dopo le decisioni costituzionali che hanno letteralmente falciato le presunzioni assolute di pericolosità con riferimento alla custodia cautelare⁸, la Corte si è di recente pronunciata a proposito del limite dei ventisei anni di pena effettiva quale soglia di accesso alla liberazione condizionale per i condannati ad alcune tipologie di reato. La sentenza n. 149 del 2018 ha riaffermato in termini chiari come non mai – citando peraltro ampiamente i propri arresti precedenti - la natura flessibile della pena e la illegittimità di disposizioni che *“precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati”*⁹.

Da ultimo, sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale che investono direttamente il meccanismo della preclusione assoluta di cui al co. 1 dell’art. 4 bis O.P.

La prima questione, per la decisione della quale è fissata udienza per il prossimo 22 ottobre, è stata sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione alla posizione di un ergastolano ostativo per un reato aggravato dalla c.d. finalità mafiosa richiedente un permesso premio¹⁰ ; ha osservato la Corte, anticipando alcuni argomenti della decisione in commento come il fatto che *“la cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso le condotte collaborative di cui all’art. 58-ter Ord. Pen. è affermazione che non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle emergenze concrete ... occorre allora chiedersi se non sussista un’area valutativa differente da quella espressa dalla collaborazione con la giustizia che, pur in assenza di questa, possa condurre a verificare in concreto la mancanza di elementi significativi di collegamenti con la criminalità organizzata o addirittura di elementi denotanti un significativo distacco dal sistema subculturale criminale”*.

⁷ https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_allegato1.pdf

⁸ Corte Cost. 265/2010, 164/2011, 231/2011, 110/2012, 57/2013, 213/2013, 232/2013, 48/2015.

⁹ La sentenza e il passaggio richiamato sono citati al par. 43 della decisione in commento.

¹⁰ Cass. Sez. I, 20 ottobre 2018, n. 57913.

Una seconda questione, posta in termini di maggiore ampiezza – riguardando soggetto appartenente ad una associazione mafiosa e facendo riferimento al permesso premio ma solo quale passaggio della progressione trattamentale -, è stata recentissimamente sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia¹¹, a testimonianza della apertura da parte della magistratura rispetto ad una nuova visione della esecuzione penale improntata alla individualizzazione del trattamento e alla intolleranza verso rigidi automatismi che ne precludano la funzione di verifica del percorso di reinserimento del condannato.

3. Le difese del Governo italiano.

Nel quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, è opportuno fare un breve cenno alle eccezioni sollevate dal Governo. A parte l’iniziale eccezione sulla carenza della qualifica di vittima in capo al ricorrente che la Corte riunisce all’esame del merito, lo Stato italiano eccepeva la carenza dell’esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto il ricorrente, pur proclamandosi innocente, non avrebbe utilizzato lo strumento della revisione per far valere le proprie ragioni. La Corte rigettava rapidamente l’eccezione, valutando la particolarità del rimedio straordinario indicato, le cui caratteristiche non si attagliano in alcun modo alla situazione del ricorrente.

Nel merito, le difese del Governo offrono sicuramente maggiori spunti. Il primo, riguarda le caratteristiche del fenomeno mafioso, argomento che del resto anche in passato ha fatto ampiamente presa sulla giurisprudenza della Corte europea, se si considera che la Corte non ha mai individuato violazioni convenzionali nell’esistenza in se del regime differenziato ex art. 41 bis e, anche quando interpellata per specifiche situazioni dei ricorrenti, che lamentavano l’applicazione di un trattamento inumano e degradante nei propri confronti per ragioni connesse al proprio stato di salute¹² o la prosecuzione del regime differenziato per una durata talmente protratta da configurare, nell’ipotesi del ricorrente, una violazione dell’art. 3, ha sempre respinto le doglianze, ritenendo non superata quella soglia di gravità richiesta per la violazione sostanziale del predetto articolo. Anche le ulteriori doglianze, specificamente relative ai contatti con i familiari, alle perquisizioni o alla trattazione dei processi in videoconferenza sono sempre state respinte, in quanto misure ritenute dalla Corte proporzionate alla finalità di sicurezza perseguita con il regime differenziato proprio sulla base della specificità del fenomeno mafioso. Quando le modalità di applicazione del regime detentivo sono apparse, dalla ricostruzione del fatto offerto dal ricorrente, particolarmente vessatorie, le procedure davanti alla Corte europea si sono però scontrate con problematiche connesse al mancato esaurimento dei ricorsi interni, che ne hanno impedito la trattazione¹³.

¹¹ Trib. Sorv. Perugia, ord. 28 maggio 2019 n. 725.

¹² Su tutti, il *leading case Enea c. Italia*, [GC] 17.9.2009, ric. n. 74912/01

¹³ *Riina c. Italia*, 19.3.2013, ric. n. 43575/09: con una prima decisione, la Corte aveva aggiornato la trattazione della sola doglianza relativa alla videosorveglianza continua della

Sulla differenza tra 4 bis e 41 bis si incentra lo sviluppo dell'argomentazione del Governo: da un lato la cessazione del regime differenziato dimostrava che il ricorrente non aveva più la capacità di mantenere legami con l'organizzazione di appartenenza dal carcere, ma dall'altro il 4 bis richiederebbe comunque l'ulteriore prova positiva della rottura delle connessioni con l'organizzazione.

Secondo il Governo, inoltre, l'ergastolo ostativo non sarebbe una pena incompressibile, poiché il detenuto potrebbe accedere alla liberazione condizionale, in particolare attraverso gli istituti della collaborazione "impossibile" ed "inesigibile" ed inoltre la scelta della collaborazione non deriverebbe da un automatismo legale, ma da una autonoma valutazione dell'interessato. Solo la collaborazione sarebbe l'indicatore obiettivo del rifiuto dei valori criminali e giustificerebbe la scelta legislativa di far prevalere le "esigenze di prevenzione generale e di protezione della società".

Inoltre, il Governo segnalava le due ulteriori alternative: la grazia presidenziale e la possibilità di sospendere l'esecuzione per motivi di salute. E, infine, rimarcava come anche ai detenuti a pena perpetua ostativa sia offerta la possibilità di lavorare per il proprio inserimento, attraverso l'individualizzazione del trattamento penitenziario¹⁴.

4. La decisione della Corte nel solco dei precedenti giurisprudenziali e le novità della sentenza Viola.

La Corte nota che la legislazione interna non vieta in modo assoluto l'accesso alla liberazione condizionale, ma lo subordina alla collaborazione.

È notevole però lo sviluppo del ragionamento della sentenza. La Corte parte dal presupposto della gravità del fenomeno mafioso e dalla scelta legislativa di privilegiare le finalità di prevenzione generale e, come prevedibile, segnala come le scelte dello Stato in materia di giustizia penale non siano di competenza della Corte, nemmeno in materia di riesame della pena di modalità di scarcerazione.

A fronte di una simile premessa, ci si sarebbe potuti aspettare una decisione che desse ampio spazio al margine di apprezzamento statale, di fatto accontentandosi delle generiche rassicurazioni governative (e del resto almeno una recente sentenza in materia avrebbe potuto fornire un appiglio¹⁵).

cella del ricorrente, che con successiva pronuncia dell'11.3.2014 veniva dichiarata irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni.

¹⁴ Ci si permetta qualche breve inciso, sul punto. Sotto il profilo della pratica possibilità di accedere alla sospensione della pena per ragioni di salute, si rinvia integralmente alla sentenza *Provenzano c. Italia*, ric. n. 55080/13, 25 ottobre 2018. Quanto al trattamento individualizzato in favore di ogni singolo detenuto, così reclamizzato dallo Stato convenuto, non pare improprio il riferimento, ad esempio, alle disposizioni in materia di divieto di ricezione di libri e riviste, già oggetto di pronuncia di rigetto della Corte Costituzionale (sentenza 122/2017).

¹⁵ Ci si riferisce in particolare alla sentenza *Hutchinson c. Regno Unito*, [GC], 17.1.2017, ric. 57592/08, non a caso ampiamente citata dall'unica opinione dissenziente del Giudice Wojtyczek.

Invece, partendo dalla sentenza 313 del 1990 di Corte Costituzionale e dalla funzione centrale della risocializzazione della pena, la Corte ricorda che la tutela della dignità umana impedisce di privare una persona della propria libertà senza intervenire contemporaneamente per il reinserimento della medesima persona e senza fornire la possibilità di essere rimesso in libertà. Si tratta di un'obbligazione positiva di mezzi già evidenziata in altre sentenze della stessa Corte europea¹⁶.

Dunque, pure riconosciuta la possibilità per gli stati di introdurre meccanismi presuntivi rispetto alla valutazione di pericolosità dei condannati per gravi reati, la Corte valuta se la necessità di dimostrare la rottura dei legami con associazioni criminose particolarmente “resistenti” attraverso la collaborazione sia compatibile con il principio della possibilità di revisione della pena attraverso una valutazione del percorso trattamentale. La risposta negativa si ricollega al fatto che mantenere la equivalenza tra mancata collaborazione e permanenza della pericolosità sociale significa ancorare la valutazione di pericolosità al momento della commissione del fatto senza tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi compiuti nel corso dell'esecuzione.

La sentenza arriva alla affermazione chiave, che vale la pena di riportare integralmente: in relazione alla scelta di collaborare con la giustizia, “*la Corte dubita della libertà della predetta scelta e anche dell'opportunità di stabilire un'equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato*”. Con riferimento anche alle osservazioni di uno dei terzi intervenuti, la sentenza rileva come la scelta di non collaborare possa dipendere dal timore di mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri congiunti: di conseguenza la mancanza di collaborazione non deriverebbe sempre da una scelta libera e volontaria di adesione ai valori criminali e di mantenimento di legami con l'organizzazione di appartenenza, come già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 306/1993.

Se, inoltre, la collaborazione avesse delle finalità puramente opportunistiche di accesso ai benefici penitenziari, questa ovviamente non rifletterebbe una dissociazione effettiva dalla scelta criminale.

La conseguenza è che se altre circostanze esterne possono indurre il detenuto a non collaborare, e se la collaborazione può essere offerta per finalità diverse, l'equivalenza tra assenza di collaborazione e la presunzione di pericolosità sociale ha come conseguenza di non corrispondere al percorso reale di rieducazione del detenuto.

I rapporti di osservazione sul ricorrente davano atto di una evoluzione positiva della personalità; il ricorrente non è mai stato sottoposto a sanzioni disciplinari; la partecipazione al programma di reinserimento aveva comportato la concessione di circa cinque anni di liberazione anticipata.

Posto che la personalità di un condannato si evolve, e non rimane bloccata al momento della commissione del reato, con la possibilità di rivedere criticamente il

¹⁶ *Harakchiev et Tolumov c. Bulgaria*, ric. 15018/11 e 61199/12, 8.7.2014.

proprio percorso criminale¹⁷, il detenuto ha il diritto di sapere a quali condizioni sia prevedibile una scarcerazione e cosa debba fare per ottenerla¹⁸.

Il requisito dell'assenza di collaborazione costituisce una presunzione assoluta di pericolosità che ha come effetto di privare il ricorrente di qualunque realistica prospettiva di liberazione e di fatto collega la pericolosità dell'interessato al momento della commissione dei delitti per i quali è stato condannato, senza alcuna valutazione del percorso di reinserimento e degli eventuali progressi ottenuti dopo la condanna, vietando anche l'esame della domanda di liberazione condizionale.

Segue, come prevedibile, il rigetto delle argomentazioni del Governo, anche sulla base di precedenti della Corte¹⁹ e la segnalazione della circostanza che il Governo non sia stato in grado di indicare un solo precedente di concessione della grazia presidenziale a persona detenuta in ergastolo ostativo.

5. Osservazioni in materia di art. 46.

Viola non è solo Viola, al di là delle interpretazioni restrittive che potrebbero esserne date nell'ordinamento interno. La stessa sentenza al paragrafo 141 evidenzia che la situazione degli ergastolani ostativi rappresenta un problema strutturale, anche in relazione al numero di ricorsi pendenti avanti alla Corte. Con i poteri conferiti dalla Convenzione, la Corte indica allo Stato convenuto le misure da intraprendere per la cessazione delle violazioni: la necessità di una riforma della pena perpetua, possibilmente di iniziativa legislativa, che garantisca un riesame della pena, che permetta alle autorità di valutare se il detenuto abbia compiuto un tale percorso di rieducazione da privare la prosecuzione della detenzione di alcuna ragione. E che parallelamente consenta al detenuto di conoscere a quali condizioni potrebbe beneficiare di una scarcerazione. La Corte precisa che la "dissociazione" dall'ambito criminale si può ricavare da altri elementi che non siano la collaborazione con la giustizia e la conseguente presunzione assoluta attualmente in vigore.

L'individuazione del problema strutturale, ma senza la concessione di termine per l'adeguamento allo Stato convenuto e la contemporanea "sterilizzazione" provvisoria dei casi pendenti sulla medesima questione, fa pensare che la trattazione degli ulteriori ricorsi proseguirà, e che siano prevedibili ulteriori condanne. Sempre auspicando, invece, che il Parlamento sia invece in grado di licenziare in tempi brevi una riforma.

6. Conclusioni.

Se le conseguenze della decisione verso il ricorrente e verso lo Stato italiano sono evidenti, resta da valutare l'impatto pratico che i principi espressi nella sentenza in commento potranno avere sia sulla posizione detentiva del Viola sia sulle vicende

¹⁷ *Murray c. Paesi Bassi*, ric. 10511/10, 26.4.2016

¹⁸ *Vinter e altri c. Regno Unito*, ric. 66069/09, 130/10, 389610, [GC] .7.2013; *Trabelsi c. Belgio*, ric. 140/10, 4.9.2014.

¹⁹ *László Magyar c. Ungheria*, ric. 73593/10, 20.5.2014; *Kafkaris c. Cipro*, ric. 21906/04, 12.2.2008; *Öcalan c. Turchia (n. 2)*, ric. 24069/03, 18.3.2014

giurisdizionali in corso. Com'è noto, l'interpretazione data dalla Corte delle disposizioni della Convenzione non può essere ignorata dai giudici italiani.

Certo, l'interpretazione dell'art. 3 CEDU non potrà non segnare la strada rispetto alla Corte Costituzionale, quando il prossimo 22 ottobre si troverà ad affrontare la richiamata questione di costituzionalità dell'art. 4 bis O.P. Se è vero che nella ordinanza di rimessione non è stato invocato tra i parametri violati l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, è altrettanto vero che la Cassazione fa abbondante riferimento alla giurisprudenza europea a proposito di pena perpetua.

Più complesso è ipotizzare che la decisione possa applicarsi direttamente ai casi analoghi. Che la magistratura di sorveglianza possa superare il chiaro disposto dell'art. 4 bis O.P. senza un intervento legislativo o della Corte Costituzionale è evenienza assai improbabile, specie in considerazione della natura della Convenzione europea e della sua, tuttora attuale, collocazione all'interno della gerarchia delle fonti, con obbligo per il giudice interno di ricorrere alla Consulta in caso di contrasto della norma interna con il sistema convenzionale, ove non sia ipotizzabile una interpretazione convenzionalmente orientata.